

ACCORDO QUADRO

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito anche “CNR”), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, (codice fiscale e partita IVA: 13109681000) con sede in Roma, Largo F. Vito n. 1, in persona del Direttore Generale, prof. Marco Elefanti (di seguito, anche la “Fondazione”; e, insieme con il CNR, le “Parti”);

Premesso che:

- il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento,

può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuovere la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
 - in base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipulazione di Convenzioni operative;
 - la Fondazione ha la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario A. Gemelli (di seguito anche "Policlinico Gemelli" o "Policlinico", ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale);
 - la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento di Istituto di Ricovero a Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) con decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 07 aprile 2018, per le discipline di "Biotecnologie innovative" e "Medicina personalizzata";

Considerato che:

- la sinergia tra il CNR e la Fondazione può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per le discipline inerenti le "biotecnologie innovative" e la "medicina personalizzata";
- la Fondazione dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare, tutti gli aspetti connessi alle tematiche di comune interesse delle Parti;
- il CNR e la Fondazione possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università,

Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;

– il CNR e la Fondazione manifestano l'interesse a disciplinare – con il presente Accordo Quadro (di seguito, anche l'Accordo) – la programmazione, promozione e lo svolgimento di attività (di ricerca, formazione avanzata, divulgazione scientifica, etc.) di comune interesse nelle discipline delle biotecnologie innovative e della medicina personalizzata e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti.

***Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene e si stipula quanto segue:***

**ART. 1
(Premesse)**

Le premesse e le considerazioni sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

**ART. 2
(Finalità)**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione ed altre iniziative comuni nell'ambito delle biotecnologie innovative e della medicina personalizzata.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso specifiche convenzioni operative, che le Parti potranno stipulare ai sensi dell'art. 5 del presente Accordo e in conformità con gli ordinamenti interni di ciascuna delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale e internazionale.

**Art. 3
(Tipologia delle azioni programmatiche)**

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;

- la valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- la realizzazione di infrastrutture di ricerca.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e della Fondazione potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità che potranno essere di volta in volta previste dalle Convenzioni operative di cui all'art. 5.

ART. 4

(Comitato d'Indirizzo)

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente della Fondazione o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente della Fondazione e due dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della Fondazione, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predisponde una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

ART. 5

(Convenzioni operative)

Le Parti potranno definire le concrete modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo in specifiche convenzioni operative bilaterali, nelle quali verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché disciplina della riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

A ciascuna Convenzione operativa, se entrambe le Parti concordano, possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

Nelle Convenzioni Operative, le Parti regoleranno – in conformità con ogni norma e disposizione applicabile (in primo luogo, il decreto legislativo n. 81/2008 e ss. mm. e ii), e alla luce delle concrete circostanze del caso – eventuali profili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Art. 6

(Risorse)

Il presente Accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte, secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7

(Proprietà intellettuale)

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e

delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati, con attribuzione delle quote in proporzione all'effettivo apporto scientifico di ciascuna Parte e potranno essere utilizzati da ciascuna Parte per finalità di ricerca e di formazione, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo, solo previo assenso dell'altra Parte, salvo quanto disciplinato nelle Convenzioni Operative ai sensi del precedente art. 5, secondo comma.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in occasione dell'esecuzione del presente Accordo sarà oggetto di separato accordo fra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

ART. 8 (Tutela dei dati personali)

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 (e ss. mm. e ii.).

Le attività previste dal presente Accordo implicano trattamenti di dati personali per i quali ciascuna

Parte è autonomo Titolare per lo svolgimento di quanto di sua competenza.

Ciascun Titolare si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “Regolamento”), nonché nei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, i Titolari, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, si impegnano a porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato sin dall’inizio del trattamento, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le Parti si impegnano a porre in essere, ai sensi dall’art. 32 del Regolamento, tutte le misure volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare le necessarie garanzie al fine di soddisfare tutti i requisiti previsti dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati, con modalità tali da preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.

ART. 9 (Durata)

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

ART. 10 (Foro Competente)

In caso di controversia circa la validità, efficacia, interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro, che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

ART. 11 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti

concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 12

(Registrazione)

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 13

(Decreto Legislativo n. 231/2001)

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare – nell'esecuzione del presente Accordo o delle successive Convenzioni Operative – la commissione di illeciti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Il CNR dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Fondazione (e consultabili sul sito internet: www.policlinicogemelli.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni.

Art. 14

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Sottoscrizione con **firma digitale**, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Roma, --/--/2018

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Prof. Massimo Inguscio

Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS